

DISCIPLINARE PER LE PROGRESSIONI TRA LE AREE IN VIA TRANSITORIA (ART. 13 COMMI 6,7,8, CCNL 16.11.2022)

Art.1 - OGGETTO E DEFINIZIONI

Il presente disciplinare, ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 13, comma 6, 7 e 8 del CCNL del comparto Funzioni Locali del 16/11/2022, stabilisce le modalità di attuazione delle procedure comparative per la progressione tra le aree previste nel sistema di classificazione del personale di cui al CCNL stesso (di seguito "progressioni tra le Aree in regime transitorio").

Le progressioni tra le Aree in regime transitorio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 del sopra richiamato CCNL, costituiscono processo di qualificazione volto a favorire lo sviluppo professionale dei dipendenti di ruolo dell'IRPET, sulla base dell'esperienza e professionalità maturate, consentendo loro di transitare dall'Area di appartenenza a quella immediatamente superiore. Esse si basano sulla valutazione del possesso delle competenze e delle abilità ritenute necessarie per svolgere le attività proprie dell'Area di inquadramento superiore a quella di appartenenza. Le progressioni tra le Aree in regime transitorio possono avvenire entro il termine del 31 dicembre 2025.

In conformità all'art. 13 comma 8 del CCNL le progressioni regolamentate dal presente disciplinare sono finanziate attraverso l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. n. 234/2021, in misura non superiore allo 0,55% del monte salari 2018 relativo al personale destinatario del CCNL 16/11/2022, come previsto dall'art. 13, comma 8 del CCNL stesso.

Il numero dei posti per la progressione tra le Aree è stabilito nel rispetto degli strumenti di programmazione del fabbisogno di personale. Esso è definito nel PIAO (Piano Integrato di Attività ed Organizzazione) dell'IRPET nell'apposita sottosezione 3.3. "Piano triennale dei fabbisogni di personale".

Art. 2 - REQUISITI E TITOLI DI STUDIO

Possono partecipare alle procedure di progressione tra le aree in via transitoria i dipendenti <u>in possesso di tutti i seguenti requisiti</u>:

- 1. essere assunti a tempo indeterminato ed in servizio presso l'IRPET, con inquadramento nell'Area immediatamente inferiore (secondo il vigente CCNL) a quella oggetto di progressione di carriera (indipendentemente dalla posizione economica in godimento);
- 2. non avere riportato, nei due anni antecedenti, provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero scritto, secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale e dal codice di comportamento interno all'IRPET;
- 3. essere in possesso di uno dei seguenti requisiti (inerenti il titolo di studio e l'esperienza maturata), secondo quanto indicato nella Tabella C del CCNL 16.11.2022 Comparto Funzioni Locali (a seconda della progressione da effettuare):

<u>da Area degli Operatori esperti a Area degli Istruttori</u>

- a) diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione oppure
- b) **assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata** nell'area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione

<u>da Area degli Istruttori a Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione</u>

a) laurea (triennale o magistrale¹) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione

oppure

b) diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione

Il dipendente che si trovi in entrambe le fattispecie a) e b) è ammesso con i requisiti di cui alla lettera a).

Ai fini del computo dell'esperienza maturata si terrà conto degli eventuali periodi svolti con contratto di lavoro a tempo determinato. L'anzianità è calcolata sulla base della frazione convenzionale di 365 giorni per ciascun anno. Non sono computati i periodi di lavoro con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di prestazione libero professionale né comunque svolti con altri contratti di lavoro autonomo o di formazione. Non sono inoltre utili i periodi di aspettativa non retribuita con diritto alla conservazione del posto per la quale non si maturi l'anzianità di servizio.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della candidatura e sussistere alla data di sottoscrizione del contratto di lavoro.

Art. 3 - CRITERI DI SELEZIONE

Le procedure comparative sono basate sui seguenti criteri di valutazione:

- a) esperienza maturata nell'area di provenienza
- b) titolo di studio;
- c) performance e competenze professionali acquisite, anche con riferimento alla formazione nell'ambito lavorativo.

Ai fini della procedura valutativa ciascun candidato è valutato sulla base dei criteri sopra espressi, a cui viene attribuito il seguente punteggio:

- al parametro di cui alla lettera a): punteggio massimo di 40 punti;
- al parametro di cui alla lettera b): punteggio massimo di 30 punti;
- al parametro di cui alla lettera c): punteggio massimo di 30 punti.

Il punteggio massimo complessivo dato dalla somma delle valutazioni dei criteri a), b) e c) è pari a 100 punti.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi, i diversi parametri di valutazione sono così declinati:

CRITERIO A) Esperienza maturata nell'area di provenienza

Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione dell'esperienza professionale è di **40 punti**. L'esperienza professionale maturata è valutata tenendo conto degli anni di servizio prestato, anche a tempo determinato, nell'Area di provenienza immediatamente inferiore a quella oggetto di selezione.

È assegnato il punteggio di **0,00421** per ciascun giorno di servizio (a tempo determinato o indeterminato) nell'area immediatamente inferiore a quella oggetto di selezione.

¹ Possesso di diploma di laurea Vecchio ordinamento (DL), oppure laure Specialistica (LS -DM 509/1999) o Laurea Magistrale (LM-DM 270/2004) oppure uno dei diplomi di laurea di cui al decreto ministeriale 09.07.2009).

Ai fini del computo:

- Si considera solo l'anzianità di servizio maturata in una pubblica amministrazione **a far data dal 01.04.1999**, data di decorrenza del nuovo sistema di classificazione del personale di cui al CCNL 31.03.1999 (non saranno conteggiati i periodi pregressi).
- Si considera il periodo di servizio svolto fino alla data di pubblicazione dell'avviso di selezione.
- Il calcolo è effettuato sulla base della frazione convenzionale di 365 giorni per ciascun anno.
- Sarà conteggiato anche il periodo che costituisce requisito di partecipazione alla procedura, stante la natura non concorsuale della procedura stessa.
- <u>Non sono conteggiati i periodi esclusi dal computo dei requisiti di accesso</u> di cui all'art. 2 del presente disciplinare ovvero: i periodi svolti con contratti di prestazione libero-professionale, collaborazione coordinata e continuativa e comunque altri contratti di lavoro autonomo; i periodi di assenza non retribuita con diritto alla conservazione del posto per la quale non si matura l'anzianità di servizio.

CRITERIO B) Titolo di studio

Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione del titolo di studio è di **30 punti**. È valutato il titolo di studio più elevato posseduto dal/dalla candidato/a, alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al bando, al cui punteggio potrà essere sommato quello derivante dagli "Ulteriori titoli di studio":

b.1) Titoli di studio: fino a massimo 20 punti.

<u>Sarà attribuito il punteggio solo al titolo più elevato²</u>. Il titolo di studio che costituisce requisito di partecipazione alla procedura è considerato ai fini dell'attribuzione del punteggio.

b.2) Ulteriori titoli di studio: fino a massimo 10 punti.

Gli ulteriori titoli di studio sono cumulabili tra loro, fino ad un massimo di 10 punti, e aggiuntivi rispetto al punteggio di cui al precedente punto b.1).

b.1) Titolo di studio		PUNTEGGIO
Diploma di scuola secondaria superiore quadriennale- magistrale /quinquennale (diploma di maturità)		8 punti
Diploma delle Scuole Dirette ai fini speciali istituite ai sensi del D.P.R. n. 162/1982 di durata triennale o Diploma universitario istituito ai sensi della L. n. 341/1990 della medesima durata, equiparato al diploma di laurea triennale (D.M. 509/1999 e D.M. 270/2004) (Decreto Interministeriale 11 novembre 2011) Diploma di laurea triennale (D.M. 509/1999 e D.M. 270/2004) (in caso di possesso di due o più diplomi di laurea triennale, verrà attribuito il punteggio relativo ad una sola laurea triennale).	Alternativi tra loro	16 punti
Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento universitario Diploma di laurea specialistica (D.M. 509/1999) o magistrale (D.M. 270/2004) Diploma di laurea magistrale "a ciclo unico" (D.M. 270/2004)	Alternativi tra loro	20 punti

_

² A titolo esemplificativo e non esaustivo: in caso di possesso di diploma di scuola superiore e laurea verrà attribuito il punteggio relativo alla sola laurea; in caso di laurea triennale e di laurea specialistica, verrà attribuito il punteggio relativo solo a quest'ultima; in caso due lauree triennali, verrà attribuito il punteggio relativo ad una sola di queste/i.

b.2) Ulteriori titoli di studio	PUNTEGGIO
Master Universitario di 1° livello	1 punto cadauno
Master Universitario di 2° livello	3 punti cadauno
Dottorato di ricerca oppure Diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 (Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)	6 punti

CRITERIO C) Performance e competenze professionali acquisite

Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione delle competenze professionali è pari **a 30 punti**, come di seguito declinati.

c.1) Valutazione della performance: massimo 6 punti.

Sono considerate le valutazioni della performance individuale del candidato relative alle ultime tre annualità, secondo il vigente sistema di valutazione delle prestazioni del personale del comparto dell'IRPET. Vengono attribuiti fino a un massimo di 6 punti così articolati:

- 1. per ogni valutazione annuale nella performance individuale maggiore o uguale a 8: 2 punti;
- 2. per ogni valutazione annuale nella performance individuale uguale a 7: 1 punto.

Nel caso in cui le valutazioni dell'ultimo triennio non fossero disponibili possono essere prese in considerazione le valutazioni risultanti andando a ritroso nell'ultimo quinquennio, fino al raggiungimento di quelle necessarie (n. 3 valutazioni).

c.2) Formazione e competenze linguistiche ed informatiche: massimo 9 punti.

Tale criterio tiene conto della formazione svolta e delle competenze linguistiche e informatiche acquisite negli ultimi 15 anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda.

Il punteggio massimo conseguibile per tale criterio è di 9 punti, di cui massimo 5 punti per formazione e massimo 4 punti per competenze linguistiche ed informatiche, così articolati:

- 1. Corsi di formazione (diversi da quelli che hanno portato al conseguimento delle certificazioni di cui al successivo punto 2) attinenti alla professionalità per cui avviene la candidatura, riconosciuti e certificati con attestato di superamento di prova finale rilasciato da enti e organismi competenti. Il punteggio attribuibile è di 0,5 punto per ciascun corso fino a un massimo di 5 punti.
- 2. Competenze linguistiche e informatiche certificate con attestato di superamento di prova finale rilasciato da enti o organismi pubblici o privati riconosciuti:
 - a) Punteggio per la certificazione delle competenze linguistiche (secondo il sistema di classificazione europea QCER12): da un minimo di 0,5 a un massimo di 2 punti in base al livello conseguito.
 - b) Punteggio per la certificazione delle competenze informatiche (secondo i sistemi di classificazione ECDL13, EIPASS14 o equivalenti): da un minimo di 0,5 a un massimo di 2 punti in base al livello conseguito.

c.3) Competenze acquisite nei contesti lavorativi: massimo 15 punti.

Sono valutate le competenze professionali acquisite ed utilizzate dall'amministrazione, valutate nell'ambito del curriculum vitae del candidato, in relazione al profilo professionale oggetto di progressione dell'area di destinazione.

In tale ambito è valutata anche l'attribuzione di indennità per specifica responsabilità riferite al profilo professionale ex art. 84 del CCNL comparto Funzioni Locali 16.11.2022 assegnate negli ultimi 5 anni. Nello

specifico, verranno considerate le indennità assegnate negli anni 2020,2021,2022,2023 e 2024. Alle indennità per specifica responsabilità sarà attribuito 1 punto per ciascun anno di assegnazione; tale punteggio verrà riproporzionato in caso di periodi inferiori all'anno, con arrotondamento al mese di assegnazione.

Art. 4 – COMMISSIONE ESAMINATRICE

Per la procedura di progressione tra le Aree in regime transitorio il Direttore nominerà, con proprio provvedimento, una Commissione esaminatrice cui competerà la gestione degli atti relativi alla procedura stessa.

La Commissione esaminatrice è composta da tre membri con qualifica dirigenziale, di cui uno con funzioni di Presidente, in possesso di competenze professionali idonee a valutare i requisiti ed i criteri di selezione previsti, nonché da un segretario verbalizzante (scelto tra i dipendenti del comparto dell'IRPET).

La Commissione effettua le valutazioni attenendosi alle indicazioni delle sopra riportate tabelle e, in caso di necessità, decide attenendosi al principio della massima coerenza e funzionalità tra quanto dichiarato dal dipendente e il posto che si intende coprire attraverso la relativa procedura.

Non sono previsti compensi per i membri della Commissione esaminatrice.

Art. 5 - AVVISO DI SELEZIONE

L'IRPET, in sede di determinazione del fabbisogno triennale del personale nell'ambito di adozione del PIAO, individua, sussistendo i requisiti previsti dalla disciplina applicabile, i posti che possono essere coperti mediante procedure valutative interne ai sensi degli articoli precedenti.

Una volta programmata, la selezione per le procedure valutative regolate dal presente Disciplinare è preceduta da apposito Avviso approvato con provvedimento del Direttore.

L'avviso viene pubblicato per almeno quindici giorni consecutivi sul sito istituzionale, dandone contestuale comunicazione a tutti i dipendenti dell'Ente. Tale pubblicazione assolve integralmente alle esigenze di pubblicità della procedura. Il termine per la presentazione delle domande è previsto al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso. L'IRPET può riservarsi, per motivate esigenze, di modificare, prorogare i termini o revocare l'avviso di selezione.

I dipendenti interessati a partecipare alla procedura valutativa dovranno presentare istanza di partecipazione nei tempi e nelle modalità indicate nell'avviso di selezione, pena l'esclusione dalla procedura. La procedura si considera valida anche nel caso di presentazione di una sola candidatura.

Art. 6 – CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA E GRADUATORIA FINALE

Le graduatorie di merito sono formate secondo l'ordine della valutazione complessiva riportata da ciascun/a candidato/a in relazione a ciascun profilo professionale oggetto di selezione.

In caso di parità di punteggio si applicheranno, nell'ordine, i seguenti criteri di preferenza:

- maggior punteggio riferito al criterio a) esperienza maturata;
- maggior età anagrafica.

Le graduatorie e le nomine dei vincitori delle procedure di progressione tra le Aree in regime transitorio sono approvate con decreto del Direttore.

Le graduatorie hanno valore solo per la procedura di riferimento e sono utilizzate esclusivamente per i posti messi a selezione senza possibilità alcuna di ulteriore scorrimento. È consentito l'utilizzo della medesima graduatoria, attingendo all'elenco degli idonei, solo in caso di formale rinuncia, decadenza o dimissione da parte dei vincitori prima del loro inquadramento.

Gli esiti della procedura, ivi compresa la graduatoria di merito, a conclusione dei lavori della commissione, vengono approvati con determinazione del Direttore.

Art. 7 – TRATTAMENTO GIURIDICO-ECONOMICO

In caso di progressione tra le Aree, il dipendente è esonerato dal periodo di prova ai sensi dell'art. 25, comma 2 del CCNL 16/11/2022 e, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite.

In caso di progressione tra le Aree, al dipendente viene attribuito il tabellare iniziale per la nuova area. Qualora il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione economica risulti superiore al già menzionato trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale, a valere sul Fondo risorse decentrate, la differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche all'interno della stessa area.

Art. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente disciplinare entra in vigore con l'approvazione del medesimo e la sua pubblicazione sulla banca dati dell'IRPET sul sito istituzionale. Esso si applica alle procedure di progressione verticale in regime transitorio successivamente alla sua entrata in vigore.

Per quanto non disciplinato si fa rinvio alle disposizioni legislative vigenti, alle norme sul reclutamento di personale di questo ente in quanto compatibili ed applicabili, nonché alle disposizioni contrattuali del Comparto Funzioni Locali.